



e) - contributo del 75% sulle maggiori quote dovute alla Presidenza Sociale (lett. 8402 Suv. Org. del 2 novembre 1946 all'Associazione Nazionale Agenti Generali);

3) - per tutte le Agenzie (esercizio 1946)

(sui maggiori oneri derivanti dall'applicazione del contratto 12 novembre 1946 decorrenza 1° aprile 1946) lett. circ. 9350 del 28 novembre 1946.

a) - contributo del 70% del maggior onere salariale (con massimale di L. 1.300 a persona per le agenzie dell'Italia centro-meridionale e L. 1.800 per le agenzie dell'Italia settentrionale (massimali successivamente aboliti);

b) - contributo 70% sull'onere derivante dai congedi temporanei;

c) - contributo 70% dell'erogazione straordinaria 1946;

d) - contributo del 70% del premio della Repubblica.

4) - Contributo per l'esercizio 1947

A partire dal 1° gennaio 1947 il contributo di contingenza è stato unificato per tutte le agenzie generali e fissato esplicitamente il principio della automatica riduzione da un esercizio all'altro in relazione al progressivo adeguamento del portafoglio.

Per tale esercizio, le agenzie generali furono classificate in tre categorie, e cioè: piccole (fino a 15 milioni di incassi globali raggiunti nel 1946), medie (da oltre 15 a 60 milioni), grandi (da oltre 60 milioni) e le